



**CITTÀ DI COSENZA
IL DIRIGENTE DELLA P.M.**

Premesso che, giorno 10 aprile p.v. si svolgerà, presso lo Stadio Comunale San Vito - G. Marulla, l'incontro di calcio Cosenza-Monza, valevole per il Campionato di Serie "B" 2021/22;

Considerato che, le rispettive tifoserie costituiscono motivo di apprensione per il mantenimento dell'ordine pubblico, in tal misura da indurre a emanare un'idonea disciplina della viabilità intorno alla zona interessata a l'evento sportivo in esame, così da consentire l'afflusso ed il deflusso delle tifoserie in modo separato, in tempi rapidi e, quindi, senza rischi per la pubblica incolumità;

Atteso dover ottemperare alla richiesta di specifica regolamentazione della circolazione stradale su viale Magna Grecia da parte della locale Questura;

Ravvisata, pertanto, di dover adottare un provvedimento al fine di contemperare le esigenze di ordine pubblico e sicurezza e, contestualmente, di garantire il regolare svolgimento dell'attività sportiva;

Ritenuto dover assumere i provvedimenti necessari, specificati in dispositivo;

Visti gli artt. 5 – 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92;

ORDINA

che, per le motivazioni espresse in narrativa, giorno **10 APRILE 2022, dalle ore 13:00 alle ore 19:00** e comunque fino a cessate esigenze, viene istituito **IL DIVIETO di TRANSITO veicolare e pedonale**, eccetto autorizzati, su:

- **VIALE MAGNA GRECIA**, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra la Rotonda di raccordo con la ex SS19 Bis e la Rotonda all'altezza del ponte per Castrolibero;
- **VIA G.FORMOSO**, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia.

Il Responsabile del Servizio, sentito il Dirigente per l'Ordine Pubblico della Questura di Cosenza, potrà estendere o modificare le disposizioni di cui al presente atto in base a sopraggiunte e imprevedibili necessità di ordine pubblico, sicurezza, variazione dei flussi di traffico e altre contingenze;

Si consigliano i seguenti tragitti alternativi:

- I veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via Degli Stadi;
- I veicoli diretti a Rende potranno percorrere via Degli Stadi-Panebianco;
- I veicoli provenienti da Rende potranno percorrere via G.Marconi-Via Degli Stadi;
- I pedoni per raggiungere lo stadio dovranno necessariamente percorrere via degli Stadi;

L'apposizione della relativa segnaletica stradale è affidata all'Ufficio Segnaletica dell'Ente la cui presente è diretta per l'attuazione di competenza, che rimane esclusiva responsabile della corretta messa in opera e del mantenimento della stessa secondo le norme di settore avendo cura di rimuoverla qualora e per qualsiasi motivo vengano meno i presupposti alla base dell'emanazione del presente provvedimento;

I trasgressori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza;

La presente viene inviata ai Signori: Sindaco, Prefetto, Questore, Comandante Provinciale Carabinieri, Comandante Provinciale Guardia di Finanza, Comandante Provinciale Vigili del Fuoco, Comandante della Polizia Penitenziaria, Comandante Polizia Provinciale, società AMACO SpA, 118 dell'Azienda Sanitaria di Cosenza che avrà cura di estendere la presente agli altri mezzi di supporto al servizio.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dall'apposizione della segnaletica, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero entro 120 giorni dall'apposizione della segnaletica, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
istr. G. Morcavallo

IL DIRIGENTE DELLA P.M.
Ing. Alessia Loise